



COMUNE DI
CHIARAMONTI



Unione dei Comuni
dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
Bulzi - Chiaramonti - Erula - Laerru - Maris - Nulvi - Osilo - Perfugas - S.M. Coghinas - Sedini - Tergu

PT04 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
CRP-PT-15/INT4 POR FESR AZ. 6.7.1
PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE
"ANGLONA COROS, TERRE DI TRADIZIONI"
FINANZIAMENTO EURO 135.000,00 - CUP E53G18000060002

VALORIZZAZIONE NECROPOLI DI MURRONE
COMUNE DI CHIARAMONTI

PROGETTO ESECUTIVO

all  Schema di contratto

progetto a cura di:

Arch. Silvia Sussarellu
Ing. Paolo Nieddu

Responsabile Area Tecnica
Unione dei Comuni dell'Anglona e
Bassa Valle del Coghinas

Arch. Alessandra Canu

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Pietro Canu

Presidente dell'Unione dell'Anglona

Sig. Tiziano A. G. Lasia

Sindaco

On. Sandro Unali

Chiaramonti, luglio 2020



Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT - CRP 15/INT
Anglona Coros, Terre di Tradizioni



►► PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE



REPUBBLICA ITALIANA

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

PARTITA I.V.A.:

DOMICILIO FISCALE **Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa
Valle del Coghinas**

COMUNE DI CHIARAMONTI

Prov. di Sassari REP. N°

SCHEMA DEL

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI:

PROGETTO DI: SVILUPPO TERRITORIALE “ ANGLONA COROS , TERRE DI TRADIZIONI”
VALORIZZAZIONE NECROPOLI MURRONE

CUP E53G18000060002

CIG ZCF29CDEEE

FINANZIAMENTO €. 135.000,00

:

IMPORTO NETTO : € (Euro)

DI CUI PER ONERI DELLA SICUREZZA: €. 2.000,00 (Euro Due mila/00)

L'anno Duemilaventidue , addì , del mese di , alle ore in Perfugas, negli Uffici della Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas.

Davanti a me Dott/ssa Debora Rita Fonnesu, Segretario Generale della Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas, Ufficiale Rogante richiesto ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett.c), T.U.E.E.LL. 18.8.2000 n.267, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo e col mio consenso espressamente rinunciato a termini di legge;

SONO COMPARSI

1) Arch. Alessandra Canu, nata a Sassari il 26/03/1987, in qualità di Responsabile dell'area LL.PP. e ambiente, giusto Decreto del Presidente dell'Unione n° 03 del 11/01/2019, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art.107 e art. 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267, interviene e dichiara di agire nel presente atto, in nome, per conto dell'Ente che rappresenta, codice fiscale n. 91000070903.

2) Il Sig. , nato a il e residente in ,n° che interviene in questo atto in qualità di , dell'Impresa con sede legale in , Via , n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di , al numero che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, capaci giuridicamente di obbligarsi per la fattispecie del presente atto in virtù dei documenti presentati, mi chiedono di ricevere questo atto e dichiarano di eleggere per lo stesso, il loro domicilio presso la Segreteria del Comune di Perfugas.

PREMESSO

Che a seguito di gara a mezzo di asta pubblica sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori di : **SVILUPPO TERRITORIALE “ ANGLONA COROS , TERRE DI TRADIZIONI”**

VALORIZZAZIONE NECROPOLI MURRONE NEL COMUNE DI CHIARAMONTI

con il Codice Unico di Progetto (CUP) **E53G18000060002** nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n **ZCF29CDEEE**;

come risulta dal verbale in data..... della Commissione di gara che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che le opere da eseguire risultano dal progetto esecutivo redatto dall'Arch. Silvia Sussarellu, ed approvato in linea tecnica ed amministrativa con la deliberazione della Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas. N° del , regolarmente esecutiva;

- che con determinazione del Dirigente del settore Appalti e Contratti DELL'Unione dei Comuni, n. del , prot.n. , regolarmente esecutiva, sono stati definitivamente aggiudicati all'appaltatore i suddetti lavori per l'importo di Euro + I.V.A. (EURO) **comprendivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.000,00 (Euro Duemila/00)**

- che è stato pubblicato in data l'avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art.20 della Legge 19.03.1990, n.55 e del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

- che l'impresa , ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula del presente atto;

il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data prot. N..... , ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del

provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione effettuata, così come previsto all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;

- che ai sensi dell'art.71, 3° comma, del D.P.R. N.554/99 in data il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto con verbale da entrambi sottoscritto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che la C.C.I.A.A. di Sassari, utilizzando il collegamento telematico previsto dall'art.2-bis del Decreto Legislativo n.490/94, ha certificato che **“Nulla Osta”** nei confronti dell'Impresa e del suo , ai fini dell'art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto e convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – OGGETTO DEI LAVORI

L' Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas., come sopra rappresentata ed in virtù degli atti sopracitati, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresentato accetta, l'appalto relativo ai lavori di: **SVILUPPO TERRITORIALE “ ANGLONA COROS , TERRE DI TRADIZIONI”**

VALORIZZAZIONE NECROPOLI MURRONE NEL COMUNE DI CHIARAMONTI

L'appalto viene concesso della Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas. ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con deliberazione della Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas., n. del esecutiva ai sensi di legge:

- 1)Capitolato Generale d'Appalto
- 2)Capitolato Speciale d'Appalto
- 3)Elenco dei prezzi unitari
- 4)Elaborati grafici progettuali
- 5)Crono-programma dei lavori
- 6)Piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 14.4.96 n.494 e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell'Ufficio Contratti, unitamente alla citata deliberazione vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

ART.2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto della Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas. all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €
.....

(Euro), di cui €. 2.000,00 (Euro Due mila/00)

per gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A. nella misura di legge.

Tale somma però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ART.3 . PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas..

E' legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo il Sig.

-In merito all'anticipazione del 30% sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

-I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 4.14 del C.S.A., al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 40.000,00 (Quarantamilaeuro), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

- La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 4.14 del C.S.A. entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

- Le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate riportando il CUP ed il CIG.

- La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000.

- L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o , acceso presso su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

Per quanto riguarda i manufatti introdotti in cantiere e ancora non posti in opera, fatta salva l'accettazione della D.L., si rinvia a quanto previsto dall'art. 180 comma 4 del D.P.R. 207/2010.

In deroga a quanto previsto nell'art. dall'art. 180 comma 4 del D.P.R. 207/2010, la Direzione Lavori potrà procedere alla contabilizzazione dei materiali e manufatti non ancora posti in opera, purché accettati dalla D.L., nella misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del loro valore determinato secondo i prezzi di contratto e riferito al loro costo al netto della manodopera. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione dei materiali rifiutati resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART.4 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data , dalla società agenzia di di

euro

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dai sopra citati articoli.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, l’ Unione dei Comuni ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l’Unione dei Comuni debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’“Appaltatore

ART.5 -GARANZIE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

L’Appaltatore è obbligato a prestare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, nelle forme, modi e termini previsti dall’art. 103 del e del D.Lgs. n. 50/2016 , apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione dell’opera, la somma da assicurarsi dovrà essere di **Euro 500.000,00**. L’Appaltatore è altresì obbligato a prestare, con gli stessi termini precedenti, apposita polizza di responsabilità civile verso terzi, apposita polizza assicurativa per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 € ed un massimo di 5.000.000,00 €.

Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l’amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

L’Amministrazione appaltante rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ART.6 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

1. L’“Appaltatore” dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto 11 stabilito dall’articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’Unione dei Comuni per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, l’Unione dei Comuni provvederà conformemente a quanto stabilito dall’art. ____ del CSA, ove occorra, anche

incamerando la cauzione definitiva.

4. I suddetti obblighi vincolano l’“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

ART.7 – TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI

. L’“Appaltatore” deve ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto entro giorni 90 (Novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l’Appaltatore non si presenti, verrà assegnato un termine perentorio trascorso il quale l’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe concesse, a norma dell’art. 32 del Capitolato Speciale d’appalto è applicata una penale.

L’importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Articolo 8. Risoluzione e recesso. 1. In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le 8 disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.8 - PENALI

La penale per il semplice ritardo, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è determinata moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

ART.9 – MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI

Per quanto concerne i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe, i casi e i modi nei quali possano essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore per i difetti di costruzione, i modi e i casi di riconoscimento di danni da forza maggiore, le specifiche modalità ed i termini di collaudo sono disciplinati dal Capitolato Speciale D’Appalto dei presenti lavori al quale si rinvia.

Il Capitolato Speciale d’Appalto costituisce parte integrante del contratto e resta depositato agli atti d’ufficio, sottoscritto per accettazione dalle parti e materialmente non allegato al presente atto.

ART.10- CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione appaltante rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento l’Arch. Alessandra Canu, (Art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008) l’Arch. Silvia Sussarellu Direttore dei lavori (art. 148 d.P.R. 207/2010) Ing. Paolo Nieddu Coordinatore della Sicurezza, con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali

operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D.Lgs . n. 50/2016 e D.P.R. n.207/2010 per gli articoli in vigore, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza. . Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

ART.11 – PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa dichiara di impegnarsi ed obbligarsi a rispettare e ad attuare l'esecuzione del piano di sicurezza dei lavori predisposto per conto della Stazione Appaltante.

Il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori redatto per conto della Stazione Appaltante sottoscritto ed accettato dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e, seppure materialmente non allegatovi, resta depositato agli atti d'ufficio.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

L'impresa, ai sensi dell'Art. 131 d del d.lgs. 163/2006, si impegna, altresì, a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

ART.12 – CONSEGNA PARZIALE DELL'OPERA AL COMMITTENTE

Qualora vi fosse la necessità, il Committente potrà esigere la consegna anche solo di parte dell'opera appaltata senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun corrispettivo. L'Appaltatore non potrà opporsi, né richiedere particolari compensi o indennizzi per l'uso anticipato delle opere appaltate che venisse richiesto dal Committente; verificandosi tale eventualità, saranno preventivamente accertate, con apposito verbale in contraddittorio, le effettive condizioni nelle quali si trovano le opere stesse e lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. L'Appaltatore mantiene ferma la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione, alla manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino a collaudo finale. Tali riparazioni verranno eseguite dall'Appaltatore e saranno compensate mediante valutazione in economia, solo qualora, in base al precedente verbale redatto in contraddittorio, e sulla base delle

valutazioni della Direzione Lavori e dell'Appaltatore, siano imputabili a errato o improprio uso delle opere da parte del Committente.

ART.13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere anche a titolo di risarcimento danni, il Committente si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- a) qualora, per almeno due volte, la Direzione Lavori contesti formalmente all'Appaltatore la presenza in cantiere, a qualunque titolo, di personale estraneo alla struttura d'impresa dell'Appaltatore stesso, o comunque non autorizzato da Committente o Direzione Lavori;
- b) mancata presentazione al Committente, per almeno due consecutivi Stati di Avanzamento Lavori, delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro i termini stabiliti dalla legge;
- c) mancato pagamento degli stipendi delle maestranze e degli operai per almeno due mensilità consecutive;
- d) violazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (o Piano Sostitutivo della Sicurezza) e nel Piano Operativo della Sicurezza, accertata con apposito verbale compilato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento;
- e) arbitrario ed unilaterale abbandono del cantiere, accertato con apposito verbale compilato dalla Direzione Lavori previa formale convocazione dell'Appaltatore;
- f) inottemperanza a tre ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- g) esecuzione, da parte dell'Appaltatore, anche di una sola transazione finanziaria oggetto del presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.P.A., come previsto all'Art. 3 comma 8 della legge 136/2010.

ART.14- CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Lg. N° 55/2019, ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, è competente in via esclusiva il foro di Sassari. E' espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Fermi restando i termini stabiliti nel D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (cd. codice del processo amministrativo) per l'impugnativa di atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi legittimi, ogni e qualsiasi azione e impugnativa diretta a far valere diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva o giurisdizione ordinaria dovrà essere esperita a pena di decadenza entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, in caso di mancata approvazione, dal termine fissato dalla legge per l'approvazione.”.

ART.15 – ANTICIPAZIONI E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Relativamente alla compensazione dei prezzi, in deroga dell’art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 4 del 27/01/2022 conv. in Legge n. 25/2022. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % al prezzo originario, secondo quanto previsto nell’Art. 4.17 del C.S.A.

ART.16 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

Le eventuali cessioni di crediti ai sensi dell’art.26, comma 5, della Legge N.415/98, effettuate nelle forme e nei modi previsti dalla legge, è efficace ed opponibile dall’Amm/ne Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al concessionario entro 15 giorni dalla notifica come previsto dall’art.115, 2° comma, del D.P.R.N.554/1999.

In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto.

ART.17 -RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016, e della Lg. N° 55/2019.

ART.18 – SUBAPPALTI

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Lg. N° 55/2019 e delle altre disposizioni di legge in materia. Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l’“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere: - e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l’autorizzazione al subappalto. Fatta eccezione da quanto previsto all’art. 105, comma 13, l’Unione dei Comuni non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al R.U.P. entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, l’Unione dei Comuni sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”.

ART.19- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle norme relative alla Lg. N° 55/2019. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Lg. N° 55/2019 e delle altre disposizioni di legge in materia.

Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cattivo i seguenti lavori/parti di opere: - e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, , l'Unione dei Comuni non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cattimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cattimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere all'Unione dei Comuni, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cattimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate , l'Unione dei Comuni sospende il successivo pagamento a favore dell'“Appaltatore”.

ART.20 -SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE. TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore come previsto dall'articolo 8 del Capitolato Generale.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai competenti uffici ed organismi.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico , dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas.

Art.21-REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART.22 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Quest'atto, scritto con l'ausilio di mezzi elettronici, consta di n. facciate intere oltre a righe dellamedesima facciata. Il presente contratto è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 32, del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO ROGANTE